

**BANDO**

Assegnazione di contributi ai soggetti gestori di percorsi cicloturistici ai sensi dell'art. 5 L.R. 35/2019, di cui alla DGR 1678/2019, per la realizzazione di attività previste di promozione, comunicazione, informazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto.

Bando procedure e criteri

Sommaro

1. Finalità
2. Riferimenti normativi
3. Soggetti ammissibili
4. Dotazione finanziaria
5. Attività per le quali è possibile richiedere il contributo
6. Spese ammissibili
7. Spese non ammissibili
8. Modalità e termini di presentazione della domanda
9. Documentazione da allegare all'istanza
10. Valutazione delle domande
11. Criteri di valutazione
12. Entità del contributo
13. Svolgimento delle attività – variazione e relativi obblighi
14. Controlli
15. Modalità di rendicontazione e obblighi dei beneficiari
16. Documentazione da allegare in sede di rendicontazione
17. Modalità di erogazione delle risorse
18. Disposizioni finali e normativa di riferimento
19. Informativa trattamento dati personali

ART. 1 FINALITÀ

La Regione del Veneto in attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, promuove il cicloturismo quale strumento di diversificazione dell’offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale.

Con la legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 “Promozione del cicloturismo e istituzione del logo “Venice bike lands”, si è voluto pertanto creare un quadro normativo di riferimento per il turismo legato al mondo della bicicletta ed ai percorsi cicloturistici, individuando i soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle “Grandi salite del Veneto” ai quali competono sia la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché la realizzazione di specifiche attività finalizzate alla promozione e valorizzazione del prodotto turistico “Venice bike system”. A tal fine con il presente bando si provvede all’assegnazione di contributi regionali, a favore dei soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto come individuati all’art.5 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 al fine di migliorare la conoscibilità e l’accessibilità dei percorsi, la valorizzazione culturale e del patrimonio ambientale.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

Legge 11 gennaio 2018, n. 2.

Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35.

Deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2019, n. 1678.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 868.

Deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2020 n. 1788.



9fe6ad3d



ART. 3 SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare istanza, allegando il progetto relativo alle attività riportate i soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici come individuati all'art. 5 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 e nello specifico:

a) enti locali, enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, associazioni pro loco, gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, la cui individuazione specifica è riferita ai criteri definiti dalla DGR n. 868/2020, ed in particolare:

- Enti locali: in relazione all'ambito territoriale in cui insiste la ciclovia e alle relative competenze amministrative i soggetti gestori possono essere individuati nelle Province e nei Comuni, singoli o in forma associata. Rientrano in quest'ultima fattispecie le Unioni di Comuni, le Unioni Montane, i Consorzi B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano) nonché i patti associativi fra Comuni per l'espletamento di progetti e/o servizi di interesse comune comunemente definiti (patti territoriali, convenzioni, conferenze dei sindaci, ecc.).

- Enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali: la fattispecie è applicabile nel caso che il percorso sia ricompreso integralmente nell'ambito territoriale dell'area protetta. I soggetti gestori in tal caso sono gli Enti Parco regionali riconosciuti ai sensi della L.R. n. 23 del 26 giugno 2018 (attualmente Ente Parco Colli Euganei, Ente Parco del Sile, Ente Parco della Lessinia ed Ente Parco del Delta del Po) o sulla base di norme regionali specifiche (Parco delle Regole d'Ampezzo), nonché gli Enti Parco che gestiscono parchi nazionali (attualmente l'Ente Parco Dolomiti Bellunesi).

- Associazioni Pro Loco: rientrano in tale definizione le associazioni pro loco riconosciute ai sensi della L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 e, in relazione all'ambito territoriale interessato dalla ciclovia, possono essere considerati idonei quali soggetti gestori i Consorzi di Pro Loco, i Comitati provinciali delle Pro Loco e il Comitato Regionale UNPLI Veneto.

- GAL: Gruppi di Azione Locale riconosciuti dalla Regione del Veneto nell'ambito della programmazione comunitaria dei fondi SIE per lo sviluppo rurale, con riferimento a percorsi cicloturistici che insistono nell'ambito del territorio di competenza.

b) consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), associazioni maggiormente rappresentative del settore cicloturistico, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio del percorso cicloturistico o del sistema integrato dei percorsi cicloturistici. Anche in questo caso i criteri specifici cui fare riferimento per l'individuazione dei consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici sono quelli definiti con la DGR 868/2020.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è necessario che i soggetti richiedenti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla DGR n. 868/2020.

I percorsi cicloturistici per i quali può essere presentata da parte del soggetto gestore la domanda e il relativo progetto di attività sono quelli individuati nell'apposito Registro regionale istituito con Delibera di Giunta n. 1788 del 22 dicembre 2020, afferenti alla Rete Escursionistica Regionale (REV) e inclusi nel Piano regionale di segnaletica turistica di seguito indicati:

- ITINERARI: I1 Lago di Garda – Venezia; I2 Anello del Veneto; I3 La via del Mare; I4 Dolomiti – Venezia; I5 Treviso – Ostiglia;

- ESCURSIONI: E1 Lunga Via delle Dolomiti; E2 Anello dei Colli Euganei; E3 Anello della Donzella; E4 Gira Sile; E5 Ciclovia Isole di Venezia; E6 Ciclovia del Fiume Mincio; E7 Ciclovia Riviera Berica.

I soggetti beneficiari devono avere costituito valido fascicolo aziendale gestito dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti (di seguito AVEPA).

ART. 4 DOTAZIONE FINANZIARIA

In ordine all'aspetto finanziario la disponibilità è determinata in euro 155.850,00, somma residuale rispetto allo stanziamento disposto con DGR 1678/2019 a seguito del bando svolto in attuazione della DGR n. 342/2021, come comunicato con nota AVEPA prot. n. 234546 del 07.12.2022, acquisto agli atti con prot. 567111 data 07/12/2022.



9fe6ad3d



ART. 5 ATTIVITÀ PER LE QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Sono finanziabili progetti per la realizzazione di attività di promozione, comunicazione, informazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e ciclistici del Veneto, come sotto riportato.

A) Promozione, comunicazione e informazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, del cicloturismo nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale:

- realizzazione progetto dei percorsi da sostenere con eventi di valorizzazione degli aspetti ambientali;
- organizzazione di seminari, manifestazioni ed eventi quali visite guidate, rappresentazioni, intrattenimento, dimostrazioni sportive e hobbistiche, attività educative e/o culturali;
- partecipazione a fiere ed eventi anche in modalità web;
- produzione di materiale promozionale;
- promozione attraverso un Piano media.

B) Animazione turistica:

- organizzazione e realizzazione di eventi sul percorso;
- organizzazione e realizzazione di educational tour e press trip;
- pannelli rappresentativi del percorso, realtà aumentata (implementazione contenuti informativi e segnaletica turistica interattiva sul percorso e sulle opportunità del territorio).

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese effettuate a partire dalla data di presentazione dell'istanza; fa fede la data di ricevuta alla casella di posta certificata dell'AVEPA.

Qualsiasi tipologia di documentazione venga fornita a prova di spesa o di impegno di spesa antecedente a tale data, anche quale anticipo di eventuale riserva di spazi presso enti fieristici non sarà ammessa a rendicontazione.

Sono ammesse le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenute dal beneficiario, purché non recuperabili.

Le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:

- costi per seminari, manifestazioni ed eventi;
- affitto ed eventuale allestimento (anche tecnologico) degli spazi necessari alla realizzazione delle iniziative previste;
- interpretariato, guida turistica, servizi audio-video, assistenza tecnica;
- costi di ospitalità per operatori e altre figure professionali attinenti al progetto delle quali venga specificato ruolo o nome sulla fattura;
- spese per personale assunto temporaneamente per la realizzazione del progetto;
- acquisizione spazi fieristici e/o espositivi;
- trasporto materiale promozionale;
- materiale promozionale su supporto cartaceo (opuscoli, cataloghi, piantine, manifesti, cartelle stampa) o informatizzato (cd, dvd, chiavette USB);
- impostazione grafica, elaborazione e traduzione testi;
- realizzazione di gadget e materiali pubblicitari. Tutti i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate dovranno recare il marchio turistico "Veneto the Land of Venice", di cui alla DGR n. 2078 del 14/12/2017 e rispettare le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, di cui alla DGR n. 525 del 30/04/2018, riportando altresì la dicitura «Iniziativa realizzata nell'ambito della promozione e valorizzazione del "Venice Bike System" ex art. 2, c. 3 della L.R. 35/2019»;
- spese per pubbliredazionali;
- spese per realizzazione di video, foto, spot pubblicitari;
- spese per realizzazione e manutenzione di siti internet e profili social;
- acquisto e manutenzione software per sistemi di commercializzazione on-line;
- acquisto spazi per pubblicità e promozione sui media (stampa, TV, radio, internet, social);
- spese per consulenze nel limite del 15% dell'intera spesa ammissibile.

Per quanto riguarda l'acquisto di spazi pubblicitari su media e social network, viene richiesto di indicare nell'istanza sia la scelta dei media (specificando spazi radio, TV, stampa, internet, affissioni) sia l'individuazione delle emittenti/testate scelte con associati i relativi importi depurati da spese di mera realizzazione e implementazione, nel rispetto delle regole AGCOM nazionali di cui al D. Lgs. 177/2005.



9fe6ad3d



ART. 7 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse le spese assunte a qualunque titolo prima della data di presentazione dell'istanza (data di protocollo della domanda) e successivamente alla data di presentazione della richiesta di erogazione di contributo.

Non sono ammesse, inoltre:

- spese bancarie o postali afferenti la gestione di conti correnti o altri strumenti finanziari (es. rilascio fideiussione);
- interessi passivi e spese forfetarie di qualsiasi natura;
- ammende, penali e spese per controversie legali;
- beni durevoli e materiale di consumo se ceduti a titolo gratuito al beneficiario;
- spese già coperte da altre contribuzioni;
- costo del personale (ad esclusione del personale assunto temporaneamente per la realizzazione del progetto);
- spese di esercizio per il personale dipendente;
- spese fisse e spese generiche di funzionamento del Comune singolo o (ATS), capofila di Comuni convenzionati, consorzio o Unioni di Comuni ammessi alla presentazione dell'istanza;
- spese per consulenze se non nei limiti di cui al precedente art. 6;
- generiche spese di "organizzazione" se non supportate da puntuali distinte di spesa riferibili a costi fatturati per prestazioni e servizi definiti (es. fatture di viaggio, di trasporto, di interpretariato, ecc.) unitamente a una relazione esplicativa;
- emesse da soggetti sprovvisti di Partita IVA;
- "spese non documentate (forfetarie)".

In ottemperanza alla normativa vigente sono in ogni caso escluse spese:

- a. amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari;
- b. per adeguamento ad obblighi di legge;
- c. per interventi infrastrutturali sui percorsi e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d. per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e amministratori;
- e. per l'acquisto di beni usati;
- f. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
- g. qualsiasi forma di autofatturazione;
- h. pagamenti in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti stessi.

ART. 8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le istanze dovranno essere presentate, pena l'esclusione, avvalendosi del modulo Allegato A1, che andrà compilato integralmente, timbrato e sottoscritto in originale dal Legale rappresentante del soggetto gestore e corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore, oppure sottoscritto con firma digitale. Le domande dovranno essere spedite esclusivamente all'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): protocollo@cert.avepa.it

Nell'oggetto della PEC adottata per l'invio, dovrà essere contenuta la dicitura: **"BANDO 2023 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI DI PERCORSI CICLOTURISTICI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 35/19, DI CUI ALLA DGR 1678/2019, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PREVISTE DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E ANIMAZIONE TURISTICA DEI PERCORSI CICLOTURISTICI E DEGLI ITINERARI CICLISTICI DELLE GRANDI SALITE DEL VENETO"**

Le istanze devono essere presentate, entro il termine ultimo perentorio di giorni **60 (sessanta)** successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Regione del Veneto, alla seguente casella di posta elettronica certificata di AVEPA: protocollo@cert.avepa.it.

Si precisa che l'inizio delle attività oggetto del contributo regionale dovrà essere successivo alla presentazione dell'istanza.



9fe6ad3d



ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Oltre alla domanda (Allegato A1), dovranno essere obbligatoriamente allegati alla documentazione:

- a) documento d'identità del soggetto sottoscrittore;
- b) se istanza presentata da Consorzio di gestione o altra forma di aggregazione, copia dell'atto pubblico di costituzione;
- c) dettagliata relazione di progetto, indicante finalità, contenuti, tempistica, soggetti coinvolti, modalità attuative e attività previste;
- d) piano finanziario recante l'indicazione dei costi e delle coperture finanziarie previste per le varie tipologie di attività;
- e) eventuale documentazione comprovante i punteggi richiesti;
- f) Allegato A3 "Dichiarazioni ex LR n. 16/2018" (nel caso di soggetti privati).

ART. 10 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale attiva e gestisce una specifica Commissione Tecnica di Valutazione (CTV).

La Commissione Tecnica di Valutazione è nominata con atto del dirigente della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale ed è composta da tre componenti, di cui uno della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, uno della Direzione Turismo e uno di AVEPA.

La CTV accerta la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi del bando, effettua una valutazione tecnica sul contenuto del progetto, verifica la congruità delle spese e il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 12, assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale trasmette ad AVEPA le risultanze delle valutazioni della CTV, ai fini dell'approvazione della graduatoria secondo i criteri di cui all'articolo 11.

Entro 120 giorni decorrenti dal termine finale per la presentazione delle domande di sostegno, il Dirigente dell'Area Tecnica Competitività Imprese di AVEPA adotta il provvedimento che approva la graduatoria delle istanze ammissibili e l'elenco di quelle inammissibili, con assunzione dell'impegno di spesa. Tale provvedimento viene pubblicato nei siti istituzionali di AVEPA e della Regione del Veneto.

Successivamente all'adozione del provvedimento citato, AVEPA comunica a tutti i partecipanti l'esito istruttorio (ammissibilità – non ammissibilità).

Ai fini dell'ammissibilità, AVEPA verifica che i soggetti che hanno presentato istanza di contributo siano stati riconosciuti sulla base dei criteri e delle modalità definite nella DGR n. 868/2020.

Qualora il riconoscimento a "soggetto gestore" non fosse ancora regolarizzato alla data di conclusione dell'istruttoria, l'istanza di contributo è respinta.

ART. 11 CRITERI DI VALUTAZIONE

a) **Coerenza degli obiettivi e qualità complessiva del progetto con gli obiettivi del presente bando** (da 0 a 8 punti) in funzione di:

coerenza del progetto con le strategie ed i prodotti turistici della Regione Veneto e con l'immagine coordinata della Regione «Veneto, the Land of Venice». Tale coerenza sarà verificata con particolare riferimento al collegamento con il Programma Regionale per il Turismo e con il PTA vigenti (da 0 a 8 punti).

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguate
6	Buono
8	Ottimo

Elementi di valutazione: 1. Relazione di progetto", 2. Piano finanziario



9fe6ad3d



b. **Coerenza del progetto con i destination management plan della/e organizzazione/i di gestione (OGD) della destinazione interessate dalla ciclovia di riferimento disponibili al link <http://www.regione.veneto.it/web/turismo/dmp> da 0 a 8 punti).**

c.

0	Insufficiente
2	Sufficiente
4	Adeguito
6	Buono
8	Ottimo

Elementi di valutazione: 1. Relazione di progetto 2. Piano finanziario

c. **Coinvolgimento e ruolo attivo della/e OGD nella realizzazione del progetto** (da 1 a 3 punti).

1	Progetto che vede un coinvolgimento adeguato della/e OGD interessata/e.
2	Progetto che vede un buon coinvolgimento della/e OGD interessata/e.
3	Progetto che vede un ottimo coinvolgimento della/e OGD interessata/e.

La valutazione sul livello di coinvolgimento sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: presenza OGD negli organi di governance del soggetto gestore; esistenza di una convenzione per realizzare attività con le OGD; lettera di partenariato della/e OGD interessata.

Punteggio massimo conseguibile: 19.

Punteggio minimo per l'ammissione a contributo: 5.

A parità di punteggio, verrà data la priorità al progetto che prevede la maggiore spesa ammissibile e conseguentemente un maggiore onere finanziario.

ART. 12 ENTITÀ CONTRIBUTO

La spesa massima ammissibile è pari a euro 70.000,00 e il contributo concedibile è pari al 75% della spesa massima ammissibile, pertanto il contributo non potrà essere superiore a euro 52.500,00.

La stessa percentuale del 75% sarà applicata in sede di rendicontazione e liquidazione del contributo con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta.

Non sono finanziabili progetti la cui spesa ammissibile sia inferiore a 20.000,00 euro; non sono rendicontabili progetti la cui spesa sostenuta sia inferiore a 20.000,00 euro.

A ogni progetto ammissibile sarà assegnato un contributo minimo di euro 15.000,00.

In caso di avanzo sulla disponibilità finanziaria complessiva, la somma residua sarà attribuita ai soggetti ammessi sulla base della posizione nella graduatoria di merito di cui all'articolo 11.

Il contributo non può superare, in ogni caso, il 75% dei costi ammessi e la misura massima di 52.500,00 euro. Verrà ammessa a contributo una sola domanda presentata da ogni singolo soggetto richiedente, secondo l'ordine di arrivo alla casella di posta elettronica certificata.

ART. 13 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ - VARIAZIONI E RELATIVI OBBLIGHI

I progetti dovranno essere conclusi entro e non oltre il **31 ottobre 2024**. Entro tale scadenza di conclusione del progetto devono risultare quietanzate e pagate tutte le spese rendicontate. Non verranno accettate a rendicontazione spese non pagate entro il termine di conclusione delle attività progettuali, oltre che nel rispetto dei principi generali della contabilità della Regione del Veneto



9fe6ad3d



Si considerano prodotte in tempo utile le citate richieste inviate esclusivamente all'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) dell'AVEPA protocollo@cert.avepa.it con allegata la documentazione prevista dal bando firmata e scannerizzata assieme al documento di identità del firmatario in corso di validità, oppure firma digitale.

Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e dei progetti ammessi a sostegno le eventuali richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate dall'AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni tecniche migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore. Non sono ammesse variazioni del progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni all'interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 25% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno.

Nella realizzazione dei progetti, i beneficiari dovranno rispettare quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici, in particolare tenendo conto del periodo transitorio, dai decreti legislativi n. 50/2016 e n. 36/2023.

ART. 14 CONTROLLI

I progetti ammessi a contributo potranno essere soggetti a controlli, anche in loco, sia durante la realizzazione del progetto, sia durante l'esame della rendicontazione finale.

ART. 15 MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

La rendicontazione deve essere inviata all'indirizzo pec di AVEPA: protocollo@cert.avepa.it.

La rendicontazione consiste nella compilazione del modulo "Allegato A2", accompagnato da tutti gli allegati dal medesimo previsti, compresa una relazione che descriva in dettaglio quanto realizzato rispetto al progetto approvato, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi e copia di tutti i documenti giustificativi di spesa.

La documentazione dovrà riportare la medesima numerazione progressiva indicata nell'elenco redatto in formato excel, sulla base del fac-simile predisposto dagli uffici regionali, da trasmettere via PEC unitamente alla rendicontazione.

Per documentazione giustificativa della spesa si intendono documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa: fatture, ricevute fiscali o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Le fatture e/o ricevute dovranno riportare la descrizione delle tipologie dei beni e servizi relativi ad ogni singolo corrispettivo in modo che essi siano inequivocabilmente raffrontabili con le spese ammesse a contributo e il periodo di realizzazione delle iniziative cofinanziate.

Il mancato rispetto dei termini di rendicontazione comporta l'automatica decadenza del contributo impegnato anche per gli effetti di cui all'art. 51 della Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e successive modifiche.

Ai fini di semplificare la procedura di rendicontazione, i beneficiari possono presentare copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, per il rispetto del principio del "divieto di doppio finanziamento", il soggetto beneficiario deve chiedere che le fatture elettroniche emesse dal 1 gennaio 2021 per beni o servizi che ha acquisito, rechino nel campo note la dicitura "bando DGR n. del", nonché il numero del CUP secondo la vigente normativa.

Tutte le spese devono essere debitamente quietanzate tramite la presentazione di una delle seguenti attestazioni di pagamento: fotocopia di ricevuta o bonifico bancario; nel caso di pagamenti cumulativi dovrà essere fornito prospetto analitico dei pagamenti che concorrono all'importo complessivo. Le attestazioni prodotte tramite collegamento telematico con il proprio istituto bancario (home banking) hanno valore di quietanza solo se accompagnate da estratto conto bancario. Tali attestazioni devono comunque contenere l'indicazione del beneficiario, la causale, l'importo addebitato e il codice CRO (il codice CRO non è richiesto per i pagamenti tra sportelli dello stesso istituto).

L'assenza di uno solo degli elementi riportati rende la quietanza non valida e il mancato pagamento della fattura interessata.

Non sono ammesse compensazioni di debito/credito di alcun tipo nei confronti del fornitore.

AVEPA può richiedere l'esibizione degli originali delle fatture, oppure, nei casi dubbi, può richiedere al fornitore idonea attestazione di avvenuto pagamento.



9fe6ad3d



ART. 16 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN SEDE DI RENDICONTAZIONE

Oltre alla domanda compilata sul modello approvato dalla Regione (Allegato A2), dovrà essere allegata:

- a) carta identità del legale rappresentante;
- b) relazione dettagliata sulle attività realizzate rispetto alle attività programmate;
- c) copia del materiale prodotto (volantini illustrativi, gadget, materiale promozionale...);
- d) riepilogo delle attività del personale assunto temporaneamente per la realizzazione del progetto, con cedolino paga;
- e) evidenze degli spazi pubblicitari acquisiti;
- f) per ogni ente partecipante, foglio excel di riepilogo delle spese con fattura correlata, importo erogato e soggetto emittente;
- g) copia di tutte le fatture pagate (indicanti il codice CUP) e delle evidenze dei pagamenti effettuati (bonifici, quietanze, mandati di pagamento, F24...)
- h) foto georeferenziate delle attività svolte;
- i) altro.

ART. 17 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

L'Ente che ha presentato la domanda è il soggetto assegnatario del contributo attribuito per la realizzazione del progetto.

L'erogazione del contributo è prevista in unica soluzione previa corretta rendicontazione finale secondo quanto previsto dal presente bando nonché con la presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta come indicato al precedente punto.

La rendicontazione finale e la domanda di erogazione del contributo dovranno pervenire entro e non oltre il **30 novembre 2024**, pena la revoca.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. La Regione del Veneto si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

ART. 19 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation–GDPR) e alla DGR n. 596 del 8 maggio 2018, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. I dati sono trattati per la partecipazione al bando e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123–Venezia.

Il Responsabile Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale email PEC_promoeconomia@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121–Venezia, e-mail dpo@regione.veneto.it.

Il Responsabile del trattamento e il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), con sede in via Nicolò Tommaseo 67 – 35131 Padova; email pec protocollo@cert.avepa.it.

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati



9fe6ad3d



personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

